

Comune di TORRIGLIA  
(Provincia di Genova)

***“Piano operativo di razionalizzazione  
delle società partecipate”***

*(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)*

## TITOLO I – INQUADRAMENTO NORMATIVO

- ✓ l'art. 3, comma 27, della Legge 24/12/2007 n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) in materia di limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle PP.AA.;
- ✓ l'articolo 14, comma 32 terzo e quarto periodo, d.l. 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 stabiliva in maniera articolata, il divieto per i Comuni di costituire società partecipate, nonché l'obbligo di procedere alla liquidazioni delle stesse, già costituite alla data di entrata in vigore del citato dl n. 78/2010;
- ✓ la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia, con i pareri n. 602 e 603 del novembre 2011 ha chiarito che il termine per la dismissione delle quote detenute dai Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti per tutte le proprie società, tranne una, è fissato nel 31 dicembre 2013, mentre per i Comuni fino a 30.000 abitanti tale termine è da ritenere fissato al 31 dicembre 2012, fatto salvo che le società già costituite:
  - a) *abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
  - b) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
  - c) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime*
- ✓ a seguito degli indirizzi dell'allora Commissario Straordinario alla Spending Review, meglio noto come "*Piano Cottarelli*", a partire dall'agosto 2014, si è auspicata una forte riduzione delle società partecipate degli Enti Locali, in parte recepite dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014), imponendo l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" anche per i Comuni, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- ✓ il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli Enti Locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

## TITOLO II – CONTESTUALIZZAZIONE DELLE MISURE

Nel corso degli anni, seguendo l'evoluzione normativa, il Comune di Torriglia, ha sempre cercato di porre in essere gli adempimenti necessari per ottemperare alle previsioni normative vigenti.

In particolare, con proprio provvedimento deliberativo n.20 del 5 novembre 2013, il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare la prevista *ricognizione delle società partecipate dell'ente ai sensi dell'art. 3 comma 28 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 e s.m.i.*, provvedendo inoltre all'invio della stessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria, senza peraltro che la stessa avesse ad osservare alcunché.

Il Consiglio Comunale, con la sopra citata delibera ha optato per il mantenimento della partecipazione alla società Scriveria Ambiente srl - *nelle more delle previsioni di cui ai pareri*

della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia, n. 602 e 603 del novembre 2011 - constatando le ragioni di opportunità e di legittimità al mantenimento della partecipazione tenuto conto che la stessa svolgeva positivamente un'attività strumentale al perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, quale l'esercizio di attività di raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella maggioranza del territorio della Valle Scrivia nonché in 3 Comuni della Alta Val Trebbia.

### **TITOLO III – FINALITÀ ISTITUZIONALI**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

In particolare il comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*
- b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti.

### **TITOLO IV – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE**

#### **1. Le partecipazioni societarie**

Il Comune di Torriglia partecipa al capitale sociale della Società SCRIVIA AMBIENTE Srl, finalizzata ad attività strumentale per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, con una quota del 3,45%.

### **TITOLO V - PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE**

- ✓ Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e

approvino, entro il **31 marzo 2015**, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

- ✓ Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione.
- ✓ Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.
- ✓ I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", **entro il 31 marzo 2016**, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.
- ✓ Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la Legge di Stabilità 2015 individua nel Sindaco il soggetto preposto ad approvare il Piano operativo e la Relazione a consuntivo.

## **TITOLO VI - ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO**

Approvato il Piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai Piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

*(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.*

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

*(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.*

*(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.*

*(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.*

*(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.*

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- ✓ le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- ✓ le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

## **TITOLO VII – CONCLUSIONI DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La Società Scrivia Ambiente Srl ha una partecipazione al capitale sociale da parte del Comune di Torriglia, pari al 3,45%.

La Società è stata costituita il 3 agosto 2007 con atto con atto a rogito Notaio Carlo D'Arco n. 17628 di repertorio, registrato presso l'Ufficio Entrate di Genova 2 il 3 agosto 2007 con il n. 9042, società a responsabilità limitata, a capitale misto pubblico privato, denominata " Scrivia Ambiente srl" avente tra l'altro per oggetto la gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani.

Successivamente, con deliberazione n. 56 del 21.12.2011 il Consiglio Comunale ha espresso il gradimento all'acquisizione di partecipazione nel capitale sociale di Scrivia ambiente s.r.l.

formalizzata con atto a rogito notaio Edmondo Ansaldo n° 59868 di repertorio, registrato presso l'Ufficio Entrate di Genova il 07.02.2012 al n.1676 serie IT.

La Società Scrivia Ambiente Srl, è società prevalentemente strumentale, svolgendo le sue attività per favorire il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, quale l'esercizio di attività di raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Torriglia.

Premesso che il Comune di Torriglia è di ridotte dimensioni demografiche e possiede una limitata partecipazione nella società in questione, in forza della quale non ha un grande margine di potere decisionale in ordine alla sorte della compagine societaria in questione, si formulano le seguenti considerazioni:

1) Scrivia Ambiente Srl è una società mista con socio privato operativo di minoranza che è stata creata al fine dell'esecuzione dell'attività istituzionale del servizio pubblico locale della raccolta e del trasporto dei RSU, trattasi di società in attivo che negli ultimi anni ha sempre svolto con diligenza il servizio sopraccitato: pertanto non risulta necessario procedere alla sua eliminazione.

2) Scrivia Ambiente Srl è una società priva di dipendenti non in quanto società non operativa ed irrazionale da un punto di vista economico, ma in quanto società mista con socio privato operativo e quindi fondata sul lavoro dei dipendenti del socio privato "Gestione Ambiente Srl": pertanto non risulta necessario sopprimerla.

3) Il Comune di Torriglia detiene una partecipazione solo in Scrivia Ambiente Srl per cui non è socia, diretta o indiretta, in altre società svolgenti attività analoghe o similari: pertanto non risulta obbligatorio procedere alla sua eliminazione.

4) Non risulta allo stato attuale fattibile per il Comune di Torriglia, considerata la sua limitatissima partecipazione azionaria, poter avviare un processo di aggregazione della società Scrivia Ambiente con altre società partecipate al fine di ottenere eventuali economie di scala.

5) Gli organi amministrativi prestano la loro attività a titolo gratuito: pertanto non risulta necessario procedere ad un piano di contenimento dei costi connessi alle cariche ricoperte.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la società Scrivia Ambiente Srl non sia oggetto di eliminazione, soppressione né tantomeno di fusione o incorporazione in altra società e che il comune di Torriglia continui a possedere la sua pur ridotta partecipazione azionaria propedeutica al contratto di servizio in essere avente ad oggetto la raccolta ed il trasporto dei RSU, delle frazioni differenziate nonché dei rifiuti ingombranti, contratto regolarmente adempiuto in maniera soddisfacente.

Inoltre non è operativa sul territorio regionale alcuna Autorità d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti e, considerato che in attuazione della Legge n.56 del 7 aprile 2014, art.1 comma 44, spetta alla costituita Città Metropolitana di Genova la "*strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano...*", è intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione societaria, in attesa di verificare l'attuazione di una diversa organizzazione dei servizi attualmente effettuati dalla società partecipata.

Tutto ciò anche considerando la situazione emergenziale dei rifiuti che sta coinvolgendo l'intero territorio ligure obbligando i Comuni ad uno smaltimento dei rifiuti indifferenziati fuori Regione, la Società sta provvedendo alla realizzazione di un impianto di trasferta,

per favorire l'ottenimento di importanti economie sui reali costi di smaltimento dei rifiuti, con un contenuto costo di trasporto, qualora si riuscisse ad individuare un impianto di recupero energetico presso il quale poter conferire i rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 35 comma 6 del Decreto Legge n.133 del 11 settembre 2014, convertito in Legge n.164 del 11 novembre 2014 (cd. "Sblocca Italia"), oltre che alla predisposizione di un progetto complessivo di riorganizzazione del Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, per il Bacino che comprende i Comuni della Valle Scrivia e della Val Trebbia.

## TITOLO VII – RELAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Numero degli amministratori:** 3 (2 nomina pubblica – 1 nomina socio privato, con incarichi gratuiti e pertanto senza maggiori oneri)

**Numero di direttori / dirigenti:** nessuno

**Numero di dipendenti:** nessuno

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 11.876,00 euro	+ 14.231,00 euro	+ 12.866,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
1.169.389,00 euro	1.279.571,00 euro	1.539.396,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Scrivia Ambiente Srl:

### Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	15.961	10.641	5.320
C) Attivo circolante	732.939	472.121	937.945
D) Ratei e risconti	0,00	24.872	23.554
<b>Totale Attivo</b>	<b>748.900</b>	<b>507.634</b>	<b>966.819</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Patrimonio netto	71.839	86.070	98.937
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
D) Debiti	651.800	391.723	861.401
E) Ratei e Risconti	25.261	29.841	6.481
<b>Totale passivo</b>	<b>748.900</b>	<b>507.634</b>	<b>966.819</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi di Scrivia Ambiente Srl:

### **Conto Economico**

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	1.169.389	1.279.571	1.539.396
B) Costi di produzione	-1.150.594	-1.254.989	-1.517.046
<b>Differenza</b>	<b>18.795</b>	<b>24.582</b>	<b>22.350</b>
C) Proventi e oneri finanziari	-5.536	-4.173	-4.095
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	4.022	-1	1
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>17.281</b>	<b>20.408</b>	<b>18.256</b>
Imposte	-5.405	-6.177	-5.390
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>11.876</b>	<b>14.231</b>	<b>12.866</b>